



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
SERVIZIO I.V.S.

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI



INDICE

1	SOGGETTI ASSICURATI	4
2	TIPO DI CONTRIBUZIONE.....	9
3	VALUTAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE.....	10
4	PASSAGGI DI RAGGRUPPAMENTO	10
5	DETERMINAZIONE QUALIFICA PREVALENTE	11
6	DETERMINAZIONE GRUPPO PREVALENTE.....	11
7	DETERMINAZIONE RAGGRUPPAMENTO PREVALENTE.....	12
8	DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA.....	13
9	ACCREDITO CONTRIBUTI D' UFFICIO.....	15
10	ACCREDITO CONTRIBUTI CONVENZIONALI	15
11	RETRIBUZIONE GIORNALIERA PENSIONABILE.....	16
12	MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENSIONI	17
13	PENSIONE RETRIBUTIVA	18
14	PENSIONE CONTRIBUTIVA	20
15	OPZIONE PENSIONE CONTRIBUTIVA	23
16	CALCOLO DELLA PENSIONE DI INABILITÀ IN FORMA CONTRIBUTIVA	25
17	CALCOLO DEI SUPPLEMENTI IN FORMA CONTRIBUTIVA.....	27
18	TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI.....	28
19	PENSIONE DI VECCHIAIA	29
20	ASSEGNO PRIVILEGIATO O PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITÀ.....	44
21	ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ E PENSIONE DI INABILITÀ	44
22	PENSIONE DI INVALIDITÀ SPECIFICA	45
23	PENSIONE AI SUPERSTITI	45
24	PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA AI BALLERINI E TERSICOREI	46
25	PENSIONE DI ANZIANITÀ	50
26	PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI	57



PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 182/1997 si inserisce nel processo di omogeneizzazione e armonizzazione dei vari sistemi pensionistici programmato dalla legge n° 335/95.

I principi posti a base della norma delegante per realizzare l'armonizzazione del regime previdenziale gestito dall'Ente con quello generale prevedono:

- la determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'art. 12 L. 153/69 e successive modificazioni ed integrazioni con la contestuale ridefinizione delle aliquote contributive, tenuto conto della esigenza dell'equilibrio della gestione;
- la revisione dei requisiti d'accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto ai principi generali fissati dalla legge 335/1995;
- l'armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'AGO, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative del settore.

Al fine di realizzare tali principi ispiratori, il Decreto delegato dà attuazione al processo d'armonizzazione prevedendo, altresì, una normativa transitoria necessaria per raccordare la vecchia e la nuova disciplina.

Vanno, peraltro, sottolineate che le difficoltà interpretative atteso che in una preesistente normativa complessa e particolare si è inserito un processo normativo nuovo, ancor più diversificato nella sua applicazione.

In effetti lo specifico sistema è diretto ad assicurare una tutela previdenziale a categorie di lavoratori che per le loro caratteristiche occupazionali e retributive si differenziano dai lavoratori dipendenti.

Nella trattazione dei singoli aspetti della normativa si è ritenuto opportuno, al fine di facilitarne la conoscenza, indicare la previgente normativa per porla a confronto con le modificazioni introdotte dal decreto delegato e dalla legge 449 del 1997.



1 SOGGETTI ASSICURATI

Prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 182/97, i lavoratori dello spettacolo con l'obbligo del versamento contributivo all'ENPALS erano suddivisi in 2 gruppi (d.lg.c.p.s. 708/47), a prescindere dal fatto che l'attività svolta fosse strettamente subordinata ed autonoma.

Al primo gruppo apparteneva il personale artistico e tecnico, con rapporto di lavoro normalmente saltuario o a tempo determinato.

Nel secondo gruppo erano inseriti i lavoratori comuni dell'impresa con qualifica operaia o impiegatizia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Con l'articolo 2, comma 1. D.lgs. 182/97, la suddetta distinzione cessa di avere efficacia. La norma, infatti, nell'individuare i requisiti di accesso e le modalità di calcolo delle prestazioni, introduce una terza categoria di lavoratori che pertanto vengono ora suddivisi in modo seguente:

- un primo gruppo al quale appartengono coloro che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo. Tale categoria di lavoratori si caratterizza per essere titolare di rapporti di lavoro brevi, discontinui, con situazioni contributive che, spesso, non consentono, ovvero rendono estremamente difficoltoso, l'accesso alle prestazioni pur in presenza di attività svolta per lunghi periodi con caratteri di professionalità;
- un secondo gruppo dove vengono inseriti coloro che prestano, a tempo determinato, attività al di fuori delle ipotesi di cui al punto 1). Diversamente dalla precedente categoria, questi lavoratori sono titolari di rapporti di lavoro stagionali e principalmente non collegati con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
- un terzo gruppo di lavoro al quale appartengono coloro che prestano attività a tempo indeterminato. Trattasi di rapporti assimilabili a quelli degli altri lavoratori dipendenti e pertanto non si ipotizzano particolari difficoltà per l'applicazione delle innovazioni volte all'armonizzazione della normativa previdenziale speciale con quella in vigore presso l'A.G.O., voluta dal legislatore con la legge 335/95.

E' bene precisare che ai fini dell'inquadramento in quest'ultimo gruppo non rileva la circostanza che i lavoratori suddetti esplicano attività artistica o tecnica, in quanto e' la natura del rapporto di lavoro, nella fattispecie indeterminato, l'elemento su cui si fonda l'appartenenza al terzo gruppo.

L'elenco che segue mostra come verranno suddivisi i lavoratori iscritti all'ENPALS in base alla tripartizione sopra illustrata.



Raggruppamento A

Gruppo A

- 011 artisti lirici
- 012 cantanti
- 013 coristi e vocalisti
- 014 maestri del coro, assistenti, aiuti (suggeritori del coro)

Gruppo attori

- 021 attori di prosa e allievi attori (mimi)
- 022 attori cinematografici e audiovisivi
- 023 artisti doppiatori
- 024 attori di operetta
- 025 artisti di riviste, varietà ed attrazioni (comici, fantasisti, soubrettes)
- 026 artisti del circo (acrobati, clowns, domatori, fantasisti)
- 027 artisti di fotoromanzi
- 028 suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi
- 029 generici e figuranti speciali

Gruppo conduttori

- 031 presentatori
- 032 disc-jockey
- 033 animatori di villaggi turistici
- Gruppo registi sceneggiatori
- 041 registi teatrali, cinematografici e di audiovisivi
- 042 aiuto registi teatrali, cinematografici e di audiovisivi
- 043 sceneggiatori teatrali, cinematografici e di audiovisivi
- 044 dialoghisti ed adattatori
- 045 direttori della fotografia

Gruppo direttori di scena e di doppiaggio.

- 061 direttori di scena
- 062 direttori di doppiaggio
- 063 assistenti di scena e di doppiaggio.

Gruppo direttori e maestri d'orchestra

- 071 direttori d'orchestra
- 072 sostituti direttori d'orchestra
- 073 maestri suggeritori

Gruppo concertisti, orchestrali

- 081 concertisti e solisti
- 082 professori d'orchestra
- 083 orchestrali anche di musica leggera

Gruppo ballo

- 091 coreografi ed assistenti coreografi
- 092 ballerini e tersicorei



Gruppo figurazione e moda

093 indossatori
094 figuranti lirici
095 figuranti di sala

Gruppo tecnici

111 tecnici del montaggio e del suono della produzione cinematografica
112 tecnici del montaggio e del suono del teatro
113 tecnici del montaggio e del suono audiovisivi
tecnici del montaggio di fotoromanzi

Gruppo operatori e maestranze

121 operatori di ripresa
122 aiuto operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva
127 attrezzisti

Gruppo scenografi

133 scenografi

Raggruppamento B

Gruppo bandisti

074 maestri di banda
084 bandisti

Gruppo produzione cinematografica e di audiovisivi

051 direttori di produzione
052 ispettori di produzioni
053 segretari di produzione
054 segretari di edizione
055 cassieri di produzione
056 organizzatori generali

Gruppo amministratori

101 amministratori di formazioni artistiche

Gruppo arredatori e costumisti

131 architetti arredatori
132 costumisti, figurinisti, modiste

Gruppo truccatori e parrucchieri

141 truccatori
142 parrucchieri

Gruppo tecnici

115 tecnici dello sviluppo e stampa, luci, scena ed altri tecnici della produzione cinematografica
116 tecnici delle luci, scena ed altri tecnici del teatro
117 tecnici delle luci, scena ed altri tecnici di audiovisivi



118 tecnici dello sviluppo e stampa, luci, scena ed altri tecnici di fotoromanzi
119 tecnici addetti alle manifestazioni di moda

Gruppo Operatori e maestranze

123 maestranze cinematografiche
124 maestranze teatrali
125 maestranze delle imprese audiovisivi
126 fotografi di scena
154 artieri ippici
155 operatori di cabina di sale cinematografiche
156 maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie ed al facchinaggio

Gruppo impiegati

201 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da imprese di audiovisivi
202 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da Enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli (cassieri e Direttori di sala)
203 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa
204 autisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo

Gruppo dipendenti ippodromi, scuderie cinodromi e addetti alla ricezione delle scommesse

211 impiegati dipendenti da ippodromi, scuderie di cavalli da corsa cinodromi, prestatori d'opera, addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso gli ippodromi e i cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche e prestatori d'opera addetti ai totalizzatori a quota fissa (picchetti) presso gli ippodromi ed i cinodromi
212 operai dipendenti dagli ippodromi, dalle scuderie di cavalli da corsa e dai cinodromi

Gruppo dipendenti da imprese di spettacoli viaggianti

213 impiegati dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti
214 operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti

Gruppo addetti agli impianti sportivi

215 impiegati addetti agli impianti sportivi (dipendenti da circoli di canottaggio, tennis, palestre, stadi, sferisteri, capi sportivi, kartodromi, bowling, ecc.)
216 operai addetti agli impianti sportivi (come sopra) + massaggiatori

Gruppo dipendenti delle case da gioco

217 impiegati dipendenti delle case da gioco
218 operai dipendenti delle case da gioco

Gruppo dipendenti da imprese di noleggio film

231 impiegati dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film
232 operai dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film

RAGGRUPPAMENTO C



Come già specificato in premessa, rientrano nel raggruppamento C i lavoratori, appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 3 D.L.C.P.S. 708/47, come modificato dalla legge 2388/52 e successive modificazioni ed integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.



2 TIPO DI CONTRIBUZIONE

- AO - Obbligatori part-time orizzontale
- AV - Obbligatori part-time verticale
- A1 - Obbligatori ENPALS
- A3 - Riscatti vecchia procedura (Omissione contributivi e lavoro all'estero)
- A4 - Riscatti vecchia procedura (Laurea, Ricongiunzione L.29/79)
- A6 - Obbligatori esteri con retribuzione
- A7 - A.G.O. INPS
- A9 - Obbligatori esteri senza retribuzione
- BA - Indennità T.B.C.
- B1 - Figurativi cassa integrazione
- B2 - Figurativi cariche elettive
- B3 - Perseguitati politici e razziali
- B4 - Licenziati per motivi politici/sindacali
- B5 - Figurativi Forze Armate Alleate
- B6 - Figurativi disoccupazione
- B7 - Figurativi gravidanza e puerperio
- B8 - Figurativi servizio militare
- B9 - Figurativi Malattia
- C1 - Volontari effettivi ENPALS
- C2 - Volontari INPS
- C3 - Volontari Sportivi professionisti
- E1 - Convenzionali volontari ENPALS
- E2 - Convenzionali volontari INPS
- E4 - Convenzionali part-time
- E5 - Convenzionali INPS
- R1 - Riscatti (Omissione contributi e lavoro all'estero)
- R2 - Riscatto laurea
- R3 - Riscatti ricongiunzione L. 29/79



3 VALUTAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

L'anzianità contributiva ENPALS è espressa in giornate, considerando l'anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi di 26 giorni ciascuno.

Fino al 31.12.1992, il requisito dell'annualità di contribuzione veniva soddisfatto con un numero di contributi giornalieri pari a:

- 60 gg per gli appartenenti al I gruppo;
- 180 gg per gli appartenenti al II gruppo.

La riforma introdotta con D.Lgs. n° 503/92 ha modificato dal 1° gennaio 1993 il requisito dell'annualità in:

- 120 gg per le categorie appartenenti al I gruppo;
- 260 gg per le categorie appartenenti al II gruppo.

Il provvedimento di armonizzazione (D.lgs. 182/97), alla luce della nuova classificazione degli assicurati ENPALS, ha nuovamente ritoccato il requisito dell'annualità contributiva. Pertanto, l'articolo 2 comma 2 opera la seguente distinzione:

- 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al raggruppamento "A";
- 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al raggruppamento "B";
- 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al raggruppamento "C".

4 PASSAGGI DI RAGGRUPPAMENTO

L'art. 2, commi 3 e 4, del D.lgs. 182/97 disciplina le ipotesi di passaggio dell'assicurato da un gruppo all'altro, determinate dal mutare della natura dei rapporti di lavoro.

I contributi giornalieri rilevati nei gruppi di provenienza dovranno essere riproporzionati in base al rapporto esistente tra i requisiti dell'annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni. Più semplicemente, ai sensi della nuova disciplina, i lavoratori apparterranno al gruppo nel quale risultano accreditati il maggiore numero di contributi.



5 DETERMINAZIONE QUALIFICA PREVALENTE

Descrizione:

I contributi utili per la determinazione della qualifica sono:

- Gli obbligatori ENPALS
- I riscatti del tipo R 1
- I riscatti del tipo R 3 (assumono la qualifica prevalente determinata).

Modalità operative:

La norma che stabilisce la qualifica prevalente tiene conto della maggiore contribuzione versata nella qualifica

6 DETERMINAZIONE GRUPPO PREVALENTE

Descrizione:

Il gruppo di appartenenza può assumere i valori:

- 1 o A
- 2

I contributi necessari alla definizione del Gruppo sono:

- Gli obbligatori ENPALS
- I riscatti del tipo R 1

Modalità operative:

La regola che stabilisce l'appartenenza tiene conto del Gruppo nel quale risultano accreditati il maggior di contributi (prevalenza contributi).



7 DETERMINAZIONE RAGGRUPPAMENTO PREVALENTE

Descrizione:

Il raggruppamento di appartenenza può assumere i valori:

- A
- B
- C

I contributi necessari per la definizione del raggruppamento sono:

- gli obbligatori ENPALS
- i riscatti del tipo R1

Modalità operative:

La regola che stabilisce l'appartenenza tiene conto del raggruppamento nel quale risultano accreditati il maggior numero di contributi.

In caso di variazione del raggruppamento i contributi rilevati nei vari gruppi di provenienza sono riproporzionati in base al rapporto esistente tra i requisiti dell'annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.



8 DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA

In presenza di contribuzione versata sia all'INPS (nella gestione dei lavoratori dipendenti) che all'ENPALS è possibile, ai sensi dell'art. 16 DPR. 1420/71, presentare domanda di pensione ad uno o all'altro degli Enti predetti. Tale domanda dà diritto alla liquidazione di una sola prestazione previa totalizzazione dei contributi versati o accreditati presso gli Enti medesimi cui fa seguito il trasferimento di tali contributi all'assicurazione che eroga la prestazione. La competenza viene sempre stabilita dall'ENPALS.

Il criterio secondo il quale viene stabilita la competenza ad erogare la prestazione è quello della prevalenza contributiva, pertanto sarà l'Ente presso cui sono stati accreditati il maggior numero di contributi utili per il diritto alla pensione ad erogare la pensione richiesta.

La prevalenza contributiva viene determinata dal rapporto dei requisiti pensionistici INPS ed ENPALS.

In tutti i casi la competenza di cui sopra è attribuita all'ENPALS, qualora l'assicurato possa far valere presso tale Ente i requisiti previsti per il diritto alla prestazione richiesta con la sola contribuzione ENPALS e figurativa accreditata dall'Ente.

La competenza è altresì assegnata all'ENPALS, per le particolari disposizioni vigenti, per le pensioni ai ballerini e tescorei, sportivi professionisti e la pensione di invalidità specifica.

Quando la competenza a decidere la domanda di pensione è attribuita all'ENPALS, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale trasferisce i contributi versati all'A.G.O. per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con la maggiorazione degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento.

Viceversa qualora la competenza a decidere la domanda di pensione, forse attribuita all'INPS, l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo trasferisce i contributi versati ed accreditati nell'assicurazione obbligatoria gestita dall'Ente secondo le norme in vigore nei periodi cui questi si riferiscono, con la maggiorazione degli interessi composti.

VALUTAZIONE COMPETENZA INPS/ENPALS

Tipo	Prestazione	Raggrupp.	Diritto
VO	INPS		(anni) 20 x (sett.) 52 = 1040 x 6 = 6240
VO	ENPALS	A	(anni) 20 x (contr. annuali) 120 = 2400
		B	(anni) 20 x (contr. annuali) 260 = 5200
		C	(anni) 20 x (contr. annuali) 312 = 6240

Rapporti			
Raggruppamento	A	=	6240 : 2400 = 2,6
Raggruppamento	B	=	6240 : 5200 = 1,2
Raggruppamento	C	=	6240 : 6240 = 1

I coefficienti così determinati (2,6 – 1,2 – 1) sono uguali per tutti i tipi di prestazione e la competenza è data dal confronto tra il numero delle giornate ENPALS moltiplicate



per il coefficiente relativo al raggruppamento prevalente e le settimane INPS rapportate a giorni.



9 ACCREDITO CONTRIBUTI D'UFFICIO

(Lavoratori Gruppo A)

Particolare importanza assume il comma 15 dell'articolo 1 (D.lgs. 182/97), che consente ai lavoratori di cui al raggruppamento a) il cosiddetto accredito d'ufficio. Infatti, ai soli fini del diritto alle prestazioni pensionistiche nel regime retributivo, è possibile usufruire di un accredito automatico per un numero di anni non superiore a dieci, di un numero massimo di 60 contributi giornalieri sino a concorrenza dei 120 previsti per perfezionare il requisito dell'annualità di contribuzione.

I requisiti necessari per ottenere il suddetto beneficio sono:

- Requisito reddituale:
 - La presenza di una retribuzione globale, per l'anno di riferimento, non superiore a Quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'A.G.O.
- Un conto assicurativo per ogni anno preso in considerazione di almeno 60 contributi giornalieri effettivi o figurativi.

A tale proposito, corre d'obbligo fare alcune precisazioni:

- l'accredito d'ufficio riguarda esclusivamente i trattamenti di pensione con decorrenza successiva all'entrata in vigore del decreto;
- l'accredito suddetto è utile ai soli fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni e non anche alla relativa misura;
- le anzianità contributive interessate all'eventuale beneficio sono quelle maturate dal 1° gennaio 1993 in poi.

10 ACCREDITO CONTRIBUTI CONVENZIONALI

(art. 1, comma 8, D. lgs. 182/97)

Per le retribuzioni percepita da 1/1/1997, superiori al milione, è consentito l'accredito di un numero di giorni di contribuzione fino ad un massimo di 8 giorni.

L'accredito di tale contribuzione è su base annua entro la capienza di 312 giornate ed è utile sia per il diritto che per la misura della prestazione.

L'importo mensile di un milione valido per l'anno 1997 si rivaluta annualmente.



11 RETRIBUZIONE GIORNALIERA PENSIONABILE

L'art. 3, al primo ed al secondo comma opera la distinzione tra coloro che al 31.12.95 possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva superiore o inferiore ai 18 anni. Nel primo caso la pensione sarà liquidata interamente secondo le regole del sistema retributivo, nel secondo caso si applicheranno le regole del sistema misto introdotte dall'art. 1, comma 12, legge 335/95.

Nel calcolo della pensione secondo le regole del sistema "retributivo", gli elementi secondo i quali viene determinato l'ammontare della pensione sono costituiti dall'anzianità contributiva e dalla retribuzione pensionabile.

Per i periodi precedenti, la retribuzione presa a base per il calcolo della pensione è costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate.

Per i periodi successivi al 1.1.1993, il riferimento delle giornate da valutare per determinare la pensione è stato ampliato portandolo a 1900, dall'art. 7 – comma 5 – della Legge 503 del 30 dicembre 1992.

Tale passaggio doveva avvenire gradualmente in base allo schema seguente:

Decorrenza della pensione	Retribuzioni giornaliere migliori
1993/1994	812
1995/1996	1082
1997/1998	1356
1999/2000	1628
dal 2001	1900

Il comma 3 dell'art. 3 D.Lgs. 182/97, ha invece introdotto un diverso criterio di incremento del numero delle retribuzioni pensionabili, da utilizzare per il calcolo delle anzianità maturate successivamente al 31/12/1992, differenziato secondo il raggruppamento di appartenenza del lavoratore.

La tabella seguente mostra tale innalzamento:

Anni	Lavoratori di cui all'art. 2		
	Comma 1, lett. A)	Comma 1, lett. B)	Comma 1, lett. C)
1.1.1997	1.492	1.492	1.492
1.1.1998	1.900	1.900	1.900
1.1.1999	1.900	2.250	2.250
1.1.2000	1.900	2.600	2.600
1.1.2001	1.900	2.600	2.860
1.1.2002	1.900	2.600	3.120



12 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENSIONI

Tabella	
Lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31.12.95	metodo retributivo
Lavoratori alla prima assunzione All'1.1.1996	metodo contributivo
Lavoratori con meno di 18 anni di contributi Al 31.12.1995	Sistema misto (Retributivo+Contributivo)
Lavoratori con almeno 15 anni di Contribuzione di cui 5 nel sistema Contributivo avviato dal 1996 (opzione)	metodo contributivo



13 PENSIONE RETRIBUTIVA

A partire dall'1.1.1993 la pensione calcolata secondo le regole del sistema retributivo è composta di due quote, che indicheremo con le lettere A e B. La quota A è relativa all'anzianità contributiva (effettiva, volontaria, figurativa, da riscatto) maturata fino al 31.12.1992; la quota B riguarda invece l'anzianità maturata dall'1.1.1993 in poi.

CALCOLO DELLA QUOTA A

Per il calcolo della quota A occorre ricavare la media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere fra tutte quelle versate ed accreditate. Le retribuzioni sono rivalutate sulla base della variazione media annua dell'indice ISTAT del costo della vita, ma solo fino al quinto anno precedente la decorrenza della pensione, ed entro il limite giornaliero di € 162,68 (valido fino al 1997 e rivalutabile annualmente dall'1.1.1998).

CALCOLO DELLA QUOTA B

Per il calcolo della quota B occorre distinguere gli appartenenti al gruppo A da quelli del gruppo B e C:

- per gli appartenenti al gruppo A la media viene calcolata su una quantità di retribuzioni giornaliere di cui alla precedente tabella individuale tra le migliori fra quelle accreditate. La rivalutazione opera su tutte le retribuzioni del periodo di riferimento ad eccezione dell'anno di decorrenza della pensione e di quello immediatamente precedente. I coefficienti di rivalutazione sono determinati dagli indici di variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, aumentati di un punto percentuale per ogni anno solare compreso nel periodo di riferimento. La retribuzione rivalutata non può essere utilizzata al di sopra del massimale giornaliero previsto.
- per gli appartenenti ai gruppi B e C la media è calcolata sulle ultime retribuzioni giornaliere vedi tabella – Rivalutate- come sopra e con gli stessi massimali giornalieri.

La quota "A" terrà conto delle giornate accreditate fino al 1992, la quota "B" invece delle giornate accreditate dal 1.1.1993 alla decorrenza della pensione. La somma fra le due quote darà la pensione annua spettante da dividere per 13 mensilità.

RETRIBUZIONI SUPERIORI AL MASSIMALE ANNUO (Fasce di rendimento)

Quando la media delle retribuzioni giornaliere supera il tetto vigente presso l'A.G.O le aliquote di rendimento da applicare sono le seguenti:

Fasce di retribuzione Giornaliera	Aliquote Quota A	Fasce di retribuzione Giornaliera	Aliquote Quota B
Fino al massimale di retribuzione	2%	Fino al massimale di retribuzione	2%
Fino al 33% oltre il massimale	1,50%	Fino al 33% oltre il massimale	1,60%
Quota compresa tra il 33% e il 66% del massimale	1,25%	Quota compresa tra il 33% e il 66% del massimale	1,35%
Oltre il 66% del massimale	1	Quota compresa tra il 66% e il 90% del massimale	1,10%
		Oltre il 90% del massimale	0,90%



La diversità di aliquote di rendimento per le fasce di retribuzione superiori al tetto, fra la quota A e la quota B, è data dal fatto che, per le anzianità maturate fino al 1992 si applica l'art. 21 della Legge 67/1988 e per le anzianità da 1/1/1993 si applica l'art. 12 del D.lgs. 503/92.

Si definisce poi il coefficiente (C) come il rapporto tra il numero massimo di contributi giornalieri accreditabili e il numero effettivo di contributi utili ai fini della determinazione della misura: $C = 12480/NR$

Fasce quota "A" : Corrisponde alle anzianità fino al 31/12/1992

1) RMG (Retribuzione media giornaliera)	fino a RMG (C)	2,00%
2) da RMG (C)	al 1,33 RMG (C)	1,50%
3) da 1,33 RMG (C)	al 1,66 RMG (C)	1,25%
4) oltre 1,66 RMG (C)	fino al max	1.00%

La somma dei singoli prodotti moltiplicata per il numero dei contributi maturati al 31/12/1992 determina l'importo annuo di pensione relativo alla quota "A".

Fasce quota "B" :

1) RMG (Retribuzione media giornaliera)	fino a RMG	2,00%
2) da RMG	al 1,33 RMG	1,60%
3) da 1,33 RMG	al 1,66 RMG	1,35%
4) da 1,66 RMG	al 1,90 RMG	1,10%
5) da 1,90 RMG	al	0,90%

La somma dei singoli prodotti moltiplicata per il numero dei contributi maturati al successivamente al 31/12/1992, determina l'importo annuo relativo alla Quota "B".

La somma delle due quote, così calcolate, diviso 13, è l'importo mensile della pensione.



14 PENSIONE CONTRIBUTIVA

Condizioni di accesso e calcolo

(Art. 1, comma 6, Legge 335/95)

Nel sistema contributivo non c'è più distinzione tra pensione di vecchiaia e pensione di anzianità. Vi è un unico trattamento denominato "pensione di vecchiaia".

Per conseguire tale pensione è necessario:

- avere almeno 57 anni di età
- avere un'anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni (secondo l'anno ENPALS previsto per i tipi di raggruppamento)
- raggiungere un importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale
- Cessazione del rapporto di lavoro

Deroghe:

- con 40 anni di assicurazione e di contribuzione si può accedere alla pensione anche prima dei 57 anni;
- per gli assicurati che compiono 65 anni la pensione è liquidata qualunque sia l'importo maturato
- i lavoratori impiegati in attività particolarmente usuranti possono optare tra:
 - la possibilità di anticipare a 56 anni il requisito di accesso alla pensione
 - l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica aumentato di un anno ogni 6 anni di occupazione nelle attività usuranti (vedi calcolo della pensione nel sistema contributivo)
- le lavoratrici madri possono optare tra:
 - la possibilità di anticipare di quattro mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di un anno (quindi fino a 56 anni) il requisito di accesso alla pensione
 - l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica aumentato di un anno per uno o due figli e di due anni per tre o più figli (vedi calcolo pensione nel sistema contributivo)
- ai genitori impegnati nell'educazione e nell'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, sono riconosciuti 170 giorni per ciascun figlio
- alle persone impegnate ad assistere familiari portatori di handicap conviventi (figli dal sesto anno, coniuge, genitori) sono riconosciuti, nel limite di 25 giorni l'anno, un massimo di 24 mesi
- per gli sportivi professionisti e per i ballerini iscritti al fondo successivamente alla data del 31/12/1995 è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e dell'applicazione del coefficiente di trasformazione (vedi sistema di calcolo contributivo), un anno ogni 4 di lavoro effettivamente svolto nella qualifica fino ad un massimo di 5 anni.



Pensione contributiva Calcolo- art. 1, comma 6, Legge 335/95

L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme di previdenza sostitutive ed esclusive e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi si calcola secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione o alla data di morte, nel caso di pensione ai superstiti di assicurato.

Determinazione del montante individuale dei contributi

(art. 1, commi 8, 9 e 10, Legge 335/95)

Ai fine della determinazione del montante individuale occorre:

- Individuare la base imponibile annua nel rispetto del massimale annuo previsto dall'art.2 comma 18 L. 335, corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall'assicurato in ciascun anno.
- Calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33%.
- Determinare il montante individuale dei contributi sommando l'ammontare di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolato dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno di rivalutare.

Coefficiente di trasformazione (ART. 1, COMMA 6)

Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni (tabella A allegata alla legge n. 335, allegato 1).

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione di invalidità, pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato alla decorrenza della pensione o alla data di morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'età inferiore, per quanto sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'età e la decorrenza della pensione (o la data di morte). Ipotizzando a esempio, una assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 58 anni deve essere incrementato di 6/12 all'età di 59 anni (5,006%) e quello relativo all'età di 58 anni (4,860%), il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a $4,860 + (6/12 \times 0,146) = 4,933\%$.

Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.

La somma dei montanti annui per il coefficiente di trasformazione costituisce l'importo annuo della pensione contributiva.



La pensione mensile si ottiene dividendo l'importo per 13.
I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

Divisori	Età	Valori (in%)
21,1869	57	4,720
20,5769	58	4,860
19,9769	59	5,006
19,3669	60	5,163
18,7469	61	5,334
18,1369	62	5,514
17,5269	63	5,706
16,9169	64	5,911
16,2969	65	6,136
Tasso di sconto = 1,5%		



15 OPZIONE PENSIONE CONTRIBUTIVA

ART. 1, COMMA 23, Legge 8/8/95 n. 335

D.lgs 30/4/97 n. 180

D.L. 3/5/01 n. 158

Ai lavoratori già assicurati al 31.12.1995 e' data facoltà di optare per La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla nuova pensione di vecchiaia disciplinata dall'art. 1, comma 19, della legge n. 335, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva complessiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.

Sono esclusi tutti i soggetti che al 31/12/95 avevano maturato un'anzianità maggiore o uguale a 18 anni.

I requisiti per l'accesso alla pensione contributiva per gli optanti sono gli stessi indicati in precedenza.

CALCOLO DELL'IMPORTO SPETTANTE AGLI OPTANTI

Determinazione del montante

Il montante individuale dei contributi è costituito dalla somma delle due quote (A+B).

<i>CALCOLO QUOTA "A"</i>

Periodo di riferimento tutta la contribuzione versata o accreditata al 31.12.1995.

CALCOLO:

- determinare la media annua delle retribuzioni rivalutate, data dal prodotto tra la retribuzione imponibile di ciascun anno e l'aliquota contributiva corrispondente. Il periodo di riferimento per il calcolo della media è costituito nel limite massimo delle 10 annualità antecedenti il 31.12.1995 (determinato con gli stessi criteri delle pensioni retributive).
- la media annua così determinata va attribuita anche agli anni di contribuzione antecedenti le 10 annualità sopra indicate, ponderandola con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei 10 anni precedenti a quello in cui viene esercitato il diritto di opzione, rapportandola al numero dei contributi giornalieri versati o accreditati in ciascun anno, non può comunque eccedere l'importo di massimali stabiliti.
- l'importo relativo alla quota "A" è quindi determinato dal montante riferito al decennio precedente il 1996 e la somma dei singoli montanti relativi agli anni antecedenti il suddetto decennio.



CALCOLO QUOTA "B"

Periodo di riferimento tutta la contribuzione versata o accreditata da 1.1.1996

CALCOLO:

Il montante contributivo si determina moltiplicando l'imponibile contributivo annuo, rivalutato, per l'aliquota contributiva del 33%.

Si precisa che la rivalutazione delle retribuzioni relative a ciascun anno deve essere operata utilizzando il coefficiente di rivalutazione previsto per l'anno successivo (vedi contributiva).

Non vengono, pertanto, rivalutati l'anno di decorrenza della pensione e quello immediatamente precedente.

Dal mese di decorrenza dell'opzione in poi, l'imponibile contributivo annuo, rivalutato, non può eccedere l'importo del massimale stabilito per le pensioni contributive.

La somma relativa alle due quote calcolate precedentemente, determina il montante complessivo che, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione fissa l'importo annuo della pensione contributiva a seguito di opzione.

L'importo mensile si ricava dividendo l'importo annuo di cui sopra per tredici mensilità.

DEROGHE:

con 40 anni di assicurazione e contribuzione la pensione viene calcolata utilizzando il coefficiente di trasformazione relativo al compimento del 57° anno di età;

La contribuzione accreditata per i periodi di lavoro effettuati prima del compimento dei diciotto anni di età è moltiplicata per 1,5.



16 CALCOLO DELLA PENSIONE DI INABILITÀ IN FORMA CONTRIBUTIVA

L'importo della pensione di inabilità da liquidare nei confronti dei lavoratori assicurati per la prima volta successivamente al 31.12.1995, e la quota di pensione relativa alle anzianità maturate dall'1.1.1996 in poi per gli assicurati con anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995, sono calcolati in forma contributiva.

Per le pensioni di inabilità con decorrenza successiva al 31.12.1995 da liquidare in forma contributiva, interamente o per la quota relativa alle anzianità acquisite successivamente al 31.12.1995, anche la maggiorazione di anzianità di cui all'arte. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1994, n. 222, si calcola secondo il sistema contributivo.

Nei confronti degli assicurati con un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995, la maggiorazione in parola deve essere liquidata con il sistema contributivo anche per le pensioni di inabilità con decorrenza 1.1.1996.

Detta maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, compiuta in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi 5 anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'arte. 3 comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni, vi compresi i periodi di contribuzione anteriori al 1.1.1996.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che per le pensioni di inabilità calcolate con il sistema contributivo, interamente o per la quota relativa alle anzianità acquisite dal 1.1.1996 in poi, la maggiorazione è determinata in ogni caso in relazione al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età, indipendentemente dal sesso dell'assicurato.

Modalità di calcolo della maggiorazione della Pensione di Inabilità

Occorre determinare la quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età, da aggiungere al montante individuale.

A tal fine occorre:

- Individuare gli ultimi 5 anni di contribuzione (o il minor numero esistente) antecedenti la decorrenza della pensione;
- Sommare le retribuzioni corrispondenti alle giornate di contribuzione comprese in ciascun anno solare;
- Rivalutare le retribuzioni di ciascun anno con i coefficienti di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto n. 503;



- Sommare le retribuzioni rivalutate e dividerle per il numero dei contributi giornalieri risultanti nel periodo. Si ottiene in tal modo la retribuzione media giornaliera in relazione alla quale va computata la contribuzione da riferire al periodo mancante al compimento del 60° anno;
- Applicare alla retribuzione media l'aliquota di computo del 33% determinando in tal modo la contribuzione media giornaliera per il numero delle giornate intercorrenti tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento del 60° anno di età;
- Tenendo conto che in ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 12.480 giornate. Si ottiene in tal modo la quota di contribuzione riferita al periodo mancante al 60° anno di età.
- La contribuzione relativa alla maggiorazione di anzianità contributiva non è soggetta alla rivalutazione sulla base della variazione media quinquennale del Pil di cui all'art. 1, commi 8 e 9;
- Moltiplicare il montante individuale complessivo, comprensivo della quota di contribuzione aggiuntiva, per il coefficiente di trasformazione.



17 CALCOLO DEI SUPPLEMENTI IN FORMA CONTRIBUTIVA

Con decorrenza dal 1° febbraio 1996 in poi.

L'articolo 7 secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, dispone, come è noto, che i supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti si calcolano con gli stessi criteri previsti per il calcolo delle pensioni.

Conseguentemente, i supplementi per contributi successivi al 31.12.1995 devono essere calcolati con il sistema retributivo, qualora il titolare della pensione alla predetta data possa far valere un'anzianità contributiva complessiva di almeno 18 anni.

Nel caso che il titolare della pensione alla data del 31.12.1995 possa far valere un'anzianità contributiva complessiva inferiore a 18 anni, i supplementi per contributi successivi alla predetta data devono essere liquidati con il sistema contributivo.

Qualora la contribuzione utile per il supplemento si colloqui in parte successivamente all'1.1.1996, il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dall'1.1.1996 in poi deve essere effettuato con il sistema contributivo.



18 TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

(Legge 23/12/2000 n. 388)

Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive della medesima, nonché delle forme pensionistiche gestite dagli Enti di cui al D.lgs. 30/6/1994 n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia o dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

Nei casi previsti dal comma 1, ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione all'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota dell'importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.



19 PENSIONE DI VECCHIAIA

Così come previsto per il Fondo lavoratori dipendenti a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. 503/92, anche per i lavoratori dello spettacolo la pensione di vecchiaia può essere erogata solo in presenza delle seguenti condizioni:

- cessazione del rapporto di lavoro (da 1/1/93)
- compimento dell'età pensionabile
- maturazione di un minimo di anzianità assicurativa e contributiva.

Per stabilire l'età pensionabile ed il requisito contributivo occorre distinguere i lavoratori dello spettacolo a seconda del tipo di attività svolta, così come indicato nelle seguenti tabelle.



PENSIONE DI VECCHIAIA - Requisiti validi fino al 31/7/1997

Requisiti età pensionabile		Requisiti assicurativi e contributivi
Fino al 31/12/92	Uomini 60 anni Gruppi 1 e 2 Donne 55 anni	per tutti 15 anni dal 1° contributo versato o accreditati 2° gruppo 2.700 contributi giornalieri 1° gruppo 900 contributi giornalieri di cui 600 per effettive prestazioni svolte nel campo dello spettacolo
Requisiti età pensionabile dall'1/1/1993 al 31/12/1996		Requisiti assicurativi e contributivi a regime dall'1/1/1993 all'entrata in vigore del provvedimento
Dall'1.1.93 al 31.12.93	Uomini 60 anni Gruppi 1 e 2	Gruppo 1 Dall'1.1.93 al 31.12.94 -16 anni x 120=1.920 contr.giornalieri Dall'1.1.95 all'entrata in vigore del provvedimento 17 anni x 120=2.040 contributi giornalieri (di cui 2/3 per effettive prestazioni nel campo dello spettacolo)
Dall'1.1.94 al 30.6.95	Uomini 60 anni Donne 55 anni	Gruppo 1
Dall'1.1.94 al 30.6.95	Uomini 61 anni Donne 56 anni	Gruppo 2
Dall'1.7.95 al 31.12.96	Uomini 62 anni Donne 57 anni	Dall'1.1.93 al 31.12.94 - 16 anni x 260= 4.160 contr.giornalieri Dall'1.1.95 all'entrata in vigore del provvedimento - 17 anni x 260= 4.420 contributi giornalieri
		Per tutti è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa



Requisiti età pensionabile dall'1/1/1997 in poi		Requisiti assicurativi e contributivi a regime dall'entrata in vigore del provvedimento	
Dall'1.1.97 in poi UOMINI 60 DONNE 55	EX GR.1 Artisti lirici Pr. Orchestra Concertisti Cantanti di musica leggera orchestrali coristi	Raggr. "A" Dall'entrata in vigore del provvedimento al 31.12.98 Dall'1.1.99 al 31.12.2000 Dall'1.1.2001 in poi (i requisiti richiesti sono per prestazioni nel campo dello effettive	- 18 anni x 120 = 2.160 contributi giornalieri - 19 anni x 120 = 2.280 contributi giornalieri - 20 anni x 120 = 2.400 contributi giornalieri
Dall'1.1.97 al 31.12.97 UOMINI 60 DONNE 55 Dall'1.1.98 al 31.12.2001 UOMINI 61 DONNE 56 Dall'1.1.2002 al 31.12.2005 UOMINI 62 DONNE 57 Dall'1.1.2006 in poi UOMINI 63 DONNE 58	EX GR.1 Attori di prosa, Operetta Rivista, Varietà, attrazioni, presentatori, disc jockey, Attori generici, cinematografici di doppiaggio cinematografico direttori di orchestra e sostit. figuranti, indossatori	Raggr. "B" Dall'entrata in vigore del provvedimento al 31.12.98 Dall'1.1.99 al 31.12.2000 Dall'1.1.2001 in poi Raggr. "C" Dall'entrata in vigore del provvedimento al 31.12.98 Dall'1.1.99 al 31.12.2000 Dall'1.1.2001 in poi	- 18 anni x 260 = 4.680 contributi giornalieri - 19 anni x 260 = 4.940 contributi giornalieri - 20 anni x 260 = 5.200 contributi giornalieri - 18 anni x 312 = 5.616 contributi giornalieri - 19 anni x 312 = 5.328 contributi giornalieri - 20 anni x 312 = 6.200 contributi giornalieri



PER TUTTI E' RICHIESTA LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Requisiti età pensionabile Dall'1/1/1997 in poi		Requisiti assicurativi e contributivi a regime dall'entrata in vigore del provvedimento	
Per tutte le categorie (ex gr. 1) quelle sopra indicate e per gli ex	NON RIENTRANTI IN GR. 2	Raggr. "A" Dall'entrata in vigore del provvedimento al 31.12.98	
Dall'1.1.97 al 30.6.98			- 18 anni x 120 = 2.160
uomini 60	EX GR. 2	Dall'1.1.99 al 31.12.2000	contributi giornalieri
donne 55			- 19 anni x 120 = 2.280
uomini 61	EX GR. 1	Dall'1.1.2001 in poi	contributi giornalieri
donne 56			- 20 anni x 120 = 2.400
Dall'1.7.98 al 31.12.99			contributi giornalieri
uomini 64	EX GR. 2	(i requisiti richiesti sono per prestazioni nel campo dello spettacolo)	
donne 59			
uomini 62	EX GR. 1		
donne 57			
Il'1.1.2000 AL 30.6.2001	EX GR. 2	Raggr. "B" Dall'entrata in vigore del provvedimento al 31.12.98	- 18 anni x 260 = 4.680
UOMINI 65			contributi giornalieri
DONNE 60	EX GR. 1		
UOMINI 63			- 19 anni x 260 = 4.940
DONNE 58		Dall'1.1.99 al 31.12.2000	contributi giornalieri
Dall'1.7.2001 AL 31.12.2002			- 20 anni x 260 = 5.200
UOMINI 65	EX GR. 2	Dall'1.1.2001 in poi	contributi giornalieri
DONNE 60			
UOMINI 64	EX GR. 1	Raggr. "C" Dall'entrata in vigore del provvedimento al 31.12.98	- 18 anni x 312 = 5.616
DONNE 59			contributi giornalieri
Dall'1.1.2003 IN POI			
UOMINI 65			- 19 anni x 312 = 5.328
DONNE 60	EX GR. 2	Dall'1.1.99 al 31.12.2000	contributi giornalieri
UOMINI 65			- 20 anni x 312 = 6.200
DONNE 60	EX GR. 1	Dall'1.1.2001 in poi	contributi giornalieri



		PER TUTTI E' RICHIESTA LA DELL'ATTIVITÀ' LAVORATIVA CESSAZIONE
--	--	---

Requisiti età pensionabile Dall'1/1/1997 in poi			Requisiti assicurativi e contributivi a regime dall'entrata in vigore del provvedimento
Dall'1.1.97 in poi	Uomini 60 Donne 55	Ex gr.1 Artisti lirici Pr. Orchest Concertisti Cantanti di musica leggera orchestrali coristi	Raggr. "A" Dall'entrata in vigore del provvedimento al 31.12.98 – 18 anni x 120= 2.160 contributi giornalieri Dall'1.1.99 al 31.12.2000 – 19 anni x 120 = 2.280 contributi giornalieri Dall'1.1.2001 in poi – 20 anni x 120 = 2.400 contributi giornalieri (i requisiti richiesti sono per effettive prestazioni nel campo dello spettacolo)

PENSIONI DI VECCHIAIA - Requisiti validi dall'1/8/1997 in poi

FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

REQUISITI DI ETÀ, ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
REQUISITI DI ETÀ PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30
DICEMBRE 1992, N. 503 COME MODIFICATO DALL'ART. 11 COMMA 1, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 724

Per le categorie di lavoratori indicate in calce – tabella "a"

Periodi di riferimento	Uomini	Donne
Dal 1° gennaio 1994 al 30 Giugno 1995	61° anno	56° anno
Dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996	62° anno	57° anno
Dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998	63° anno	58° anno
Dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999	64° anno	59° anno
Dal 1° gennaio 2000	65° anno	60° anno



Mese ed anno di nascita		Età richiesta per P.V.		Mese ed anno Compimento età P.V.	Requisiti assicurativi e Contributivi				Mese ed anno di decorrenza della P.V.	
Uomini	Donne	Uomini	Donne		PERIODI	AN NI	GR1	GR2		
da Gennaio 1933 a Dicembre 1933	da Gennaio 1938 a Dicembre 1938	60	55	da Gennaio 1993 a Dicembre 1993	1-93/12/94 1-95/12/96 1-97/7-97	16 17 18	120 120 120	260 260 260	Da Febbraio 1993 a Gennaio 1994	
da Gennaio. 1934 a Giugno 1934	da Gennaio 1939 a Giugno 1939	61	56	da Gennaio . 1995 a Giugno 1995			Raggruppamenti		Da Febbraio 1995 a Luglio 1995	
							A	B	C	
da Luglio 1934 a Dicembre 1934	Da Luglio 1939 a Dicembre 1939	62	57	da Luglio 1996 a Dicembre 1996	8-97/12/98	18	120	260	312	da Agosto 1996 a Gennaio 1997
da Gennaio 1935 a Giugno 1935	da Gennaio 1940 a Giugno 1940	63	58	da Gennaio 1998 a Giugno 1998	1-99/12- 2000	19	120	260	312	Da Febbraio 1998 a Luglio 1998
da Luglio 1935 a Dicembre 1935	da Luglio 1940 a Dicembre 1940	64	59	da Luglio 1999 a Dicembre 1999	1.2001 in poi	20	120	260	312	da Agosto 1999 a Gennaio 2000
da Gennaio 1936 in poi	da Gennaio 1941 in poi	65	60	da Gennaio 2001 in poi						da Febbraio 2001 in poi

(P.V. : Pensione di vecchiaia)



TABELLA "A"

GRUPPO OPERATORI E MAESTRANZE(*)

123	Maestranze cinematografiche
124	Maestranze teatrali
125	Maestranze delle imprese di audiovisivi
126	Fotografi di scena
154	Artieri ippici
155	Operatori di cabina di sale cinematografiche
156	Maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio

GRUPPO ARREDATORI E COSTUMISTI

131	Architetti, arredatori
132	Costumisti, figurinisti, modiste

GRUPPO TRUCCATORI E PARRUCCHIERI (*)

141	Truccatori
142	Parrucchieri

GRUPPO IMPIEGATI

201	Impiegati amm.vi e tecnici dipendenti da imprese di audiovisivi
202	Impiegati amm.vi e tecnici dipendenti da Enti e imprese esercenti pubblici spettacoli (cassieri e Direttori di sala)
203	Impiegati amm.vi e tecnici dipendenti da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa
204	Autisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo

(Con rapporti di lavoro a tempo determinato vedere Tabella "B" pag. n. 44)

(*) Con rapporti di lavoro a tempo indeterminato



segue TABELLA "A"

GRUPPO DIPENDENTI IPPODROMI, SCUDERIE, CINODROMI E ADDETTI ALLA RICEZIONE DELLE SCOMMESSE

211	Impiegati dipendenti da ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera, addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso gli ippodromi e i cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche e prestatori d'opera addetti ai totalizzatori a quota fissa (pacchetti) presso gli ippodromi ed i cinodromi.
212	Operai dipendenti dagli ippodromi, dalle scuderie di cavalli da corsa e dei cinodromi

GRUPPO DIPENDENTI DA IMPRESE DI SPETTACOLI VIAGGIANTI

213	Impiegati dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti
214	Operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti

GRUPPO ADDETTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI

215	Impiegati addetti agli impianti sportivi (dipendenti dai circoli di canottaggio, tennis, palestre, stadi, sferisteri, campi sportivi, Kartodromi, bowling, ecc...)
216	Operi addetti agli impianti sportivi (come sopra)
217	Impiegati dipendenti dalle case da gioco
218	Operai dipendenti da case da gioco

GRUPPO DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI NOLEGGIO FILMS

231	Impiegati dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films
232	Operi dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films



segue TABELLA "A"

GRUPPO TECNICI (*)

111	Tecnici del montaggio e del suono della produzione cinematografica
112	Tecnici del montaggio e del suono del teatro
113	Tecnici del montaggio e del suono di audiovisivi
114	Tecnici del montaggio di fotoromanzi

GRUPPO TECNICI (*)

115	Tecnici dello sviluppo e stampa, luci, scena ed altri tecnici della produzione cinematografica
116	Tecnici delle luci, scena ed altri tecnici del teatro
117	Tecnici delle luci, scena ed altri tecnici di audiovisivi
118	Tecnici dello sviluppo e stampa, luci, scena ed altri tecnici di fotoromanzi
119	Tecnici addetti alle manifestazioni di moda

GRUPPO PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E DI AUDIOVISI

051	Direttori di produzione
052	Ispettori di produzione
053	Segretari di produzione
054	Segretari di edizione
055	Cassieri di produzione
056	Organizzatori generali

(*) Con rapporti di lavoro a tempo indeterminato. (Con rapporti di lavoro a tempo determinato vedere Tabella "B" pag. n. 44)



FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
REQUISITI DI ETÀ, ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
REQUISITI DI ETÀ PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA PREVISTA DAL D. LGS. 30 APRILE 1997, N. 182 – ART. 4, I COMMA
PER LE CATEGORIE DI LAVORATORI INDICATI IN CALCE – TABELLA “B”

PERIODI DI RIFERIMENTO	UOMINI	DONNE
Dal 1° gennaio 1997 al 30 Giugno 1998	61° anno	56° anno
Dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999	62° anno	57° anno
Dal 1° gennaio 2000 al 30 Giugno 2001	63° anno	58° anno
Dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002	64° anno	59° anno
Dal 1° gennaio 2003 in poi	65° anno	60° anno

Mese ed anno di nascita		Età richiesta per la P.V.		Mese ed anno Compimento età P.V.	Requisiti assicurativi e contributivi				Mese ed anno di decorrenza della P.V.	
Uomini	Donne	Uomini	Donne	VECCHIAIA	PERIODI	ANN I	GR1	GR2		
da Gennaio 1937 a Giugno 1937	da Gennaio 1942 a Giugno 1942	61	56	Da Gennaio 1998 a Giugno 1998	1-93/12/94	16	120	260	Da Febbraio 1998 a Luglio 1998	
					1-95/12/96	17	120	260		
					1-97/7-97	18	120	260		
da Luglio 1937 a Dicembre 1937	Da Luglio 1942 a Dicembre 1942	62	57	da Luglio 1999 a Dicembre 1999			Raggruppamenti		Da Agosto 1999	
							A	B	C	A Gennaio 2000
da Gennaio 1938 a Giugno 1938	Da Gennaio 1943 a Giugno 1943	63	58	da Gennaio 2001 a Giugno 2001	8-97/12-98	18	120	260	312	Da Febbraio 2001 A Luglio 2001
da Luglio 1938 a Dicembre 1938	da Luglio 1943 a Dicembre 1943	64	59	da Luglio 2002 a Dicembre 2002	1-99/12- 2000	19	120	260	312	da Agosto 2002 a Gennaio 2003
da Gennaio 1939 in poi	da Gennaio 1944 in poi	65	60	da Gennaio 2004 in poi	1-2001 in poi	20	120	260	312	Da Febbraio 2004 in poi

(P.V. : Pensione di vecchiaia)



TABELLA "B"

GRUPPO OPERATORI E MAESTRANZE (*)

041	Registi teatrali, cinematografici e di audiovisivi
042	Aiuto- registi teatrali, cinematografici e di audiovisivi
043	Sceneggiatori teatrali, cinematografici e di audiovisivi
044	Dialoghisti ed adattatori
045	Direttori della fotografia

GRUPPO OPERATORI E MAESTRANZE

123	Maestranze cinematografiche
124	Maestranze teatrali
125	Maestranze delle imprese di audiovisivi
126	Fotografi di scena

GRUPPO TRUCCATORI E PARRUCCHIERI (*)

141	Truccatori
142	Parrucchieri

GRUPPO BANDISTI

074	Maestri di banda
084	Bandisti

GRUPPO DIRETTORI DI SCENA E DI DOPPIAGGIO

061	Direttori di scena
062	Direttori di doppiaggio
063	Assistenti di scena e di doppiaggio

GRUPPO AMMINISTRATORI

101	Amministratori di formazioni artistiche
-----	---

GRUPPO TECNICI (*)

111	Tecnici del montaggio e del suono della produzione cinematografiche
112	Tecnici del montaggio e del suono del teatro
113	Tecnici del montaggio e del suono di audiovisivi
114	Tecnici del montaggio di fotoromanzi

GRUPPO TECNICI (*)

115	Tecnici dello sviluppo e stampa, luci, scena ed altri tecnici della produzione cinematografica
116	Tecnici delle luci, scena ed altri tecnici del teatro
117	Tecnici delle luci, scena ed altri tecnici di audiovisivi
118	Tecnici dello sviluppo e stampa, luci, scena ed altri tecnici di fotoromanzi
119	Tecnici addetti alle manifestazioni cinematografiche (?)



GRUPPO OPERATORI E MAESTRANZE

121	Operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva
122	Aiuto operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva
127	Attrezzisti

GRUPPO SCENOGRAFI

133	Scenografi
-----	------------

(*) Con rapporto di lavoro a tempo determinato
(Con rapporto di lavoro a tempo indeterminato vedere TABELLA "A" pagg. n. 40)



FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
REQUISITI DI ETÀ, ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
REQUISITI DI ETÀ PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA PREVISTA DAL ART. 4, COMMA 2, COME MODIFICATO DALLA L.
27/12/97, N. 449, ART. 59, COMMA 11, LETTERA D, PER LE CATEGORIE DI LAVORATORI INDICATI IN CALCE -
TABELLA "C"

Periodo riferimento	Uomini	Donne
Dal 1° Gennaio 1998 al 30 Giugno 1999	61°	56°
Dal 1° Luglio 1999 al 31 Dicembre 2000	62°	57°
Dal 1° Gennaio 2001 in poi	63°	58°

Mese ed anno di nascita		Età richiesta per la p.v.		Mese ed anno Compimento età pensione	Requisiti assicurativi e contributivi					Mese ed anno di Decorrenza della p.v.
Uomini	Donne	Uomini	Donne	Vecchiaia	Periodi	Anni	Gr1	Gr2	Vecchiaia	
da Gennaio 1938 a Giugno 1938	Da Gennaio 1943 a Giugno 1943	61	56	da Gennaio 1999 a Giugno 1999	1-93/12/94	16	120	260	Da Febbraio 1999 a Luglio 1999	
					1-95/12/96	17	120	260		
					1-97/7-97	18	120	260		
da Luglio 1938 a Dicembre 1938	Da Luglio 1943 a Dicembre 1943	62	57	da Luglio 2000 a Dicembre 2000			Raggruppamenti			Da Agosto 2000 A Gennaio 2001
							A	B	C	
da Gennaio 1939 a Giugno 1939	Da Gennaio 1944 In poi	63	58	da Gennaio 2002 in poi	8-97/12-98	18	120	260	312	Da Febbraio 2002 In poi
					1-99/12-2000	19	120	260	312	
					1-2001 in poi	20	120	260	312	

(P.V.: Pensione di vecchiaia)



TABELLA "C"

GRUPPO CONDUTTORI

021	Attori di prosa e allievi attori (Mimi)
022	Attori cinematografici e di audiovisivi
023	Attori doppiatori
024	Attori di operetta
025	Attori di rivista, varietà, ed attrazioni (comici, fantasisti e soubrette)
026	Artisti del circo (Acrobati, clowns, domatori, fantasisti)
027	Artisti di fotoromanzi
028	Suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi
029	Generici e figuranti speciali

GRUPPO DIRETTORI E MAESTRI DI ORCHESTRA

071	Direttori di orchestra
072	Sostituti direttori di orchestra
073	Maestri suggeritori

GRUPPO CONDUTTORI

031	Presentatori
032	DISC-JOCKEY
033	Animatori di villaggi turistici

GRUPPO MODA

093	Indossatori
094	Figuranti lirici
095	Figuranti di sala



FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
REQUISITI DI ETÀ, ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
REQUISITI DI ETÀ PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA PREVISTA DAL D.LGS. 30 APRILE 1997 N. 182 ART. 4, COMMA 3

Periodo riferimento	Uomini	Donne
Dal 1° Gennaio 1994 in poi	60° anno	55° anno

Mese ed anno di nascita		Età richiesta per la P.V.		Mese ed anno Compimento età P.V.	Requisiti assicurativi e contributivi				Mese ed anno di Decorrenza della P.V.
Uomini	Donne	Uomini	Donne		PERIODI	ANN I	GR1	GR2	
da Dic.1933 in poi	da Dic.1938 in poi	60	55	da Dic. 1993 in poi	1-93/12/94	16	120	260	da Genn. 1994 in poi
					1-95/12/96	17	120	260	
					1-97/7-97	18	120	260	
							Raggruppamenti		
							A	B	C
					8-97/12-98	18	120	260	312
					1-99/12-2000	19	120	260	312
CATEGORIE INTERESSATE					1.2001in poi	20	120	260	312
011	Artisti lirici								
012	Cantanti								
013	Coristi e vocalisti								
014	Maestri di coro, assistenti, aiuti (suggeritori del coro)								
Gruppo concertisti, orchestrali									
081	Concertisti e solisti								
082	Professori d'orchestra								
083	Orchestrale anche di musica leggera								

(P.V.: Pensione di vecchiaia)



20 ASSEGNO PRIVILEGIATO O PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITÀ

Assegno privilegiato di invalidità o pensione privilegiata di inabilità

Requisiti soggettivi	Requisiti assicurativi e contributivi
Riconoscimento dello stato di inabilità o di Invalidità Gruppo 1 e 2	Un contributo giornaliero effettivamente versato

21 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ E PENSIONE DI INABILITÀ

Requisiti validi fino al 31/7/1997

Requisiti soggettivi	Requisiti assicurativi e contributivi
Riconoscimento dello stato di invalidità o inabilità GRUPPO 2	- 5 anni di assicurazione - 900 contributi giornalieri di cui 540 negli ultimi cinque anni antecedenti la decorrenza della pensione
GRUPPO 1	- 5 anni di assicurazione - 300 contributi giornalieri di cui 180 negli ultimi cinque anni antecedenti la decorrenza della pensione 200 contributi giornalieri per effettive prestazioni nel campo dello spettacolo di cui 120 nei cinque anni antecedenti la decorrenza della pensione

dall'1.1.93 all'entrata in vigore del provvedimento

Requisiti soggettivi	Requisiti assicurativi e contributivi
Riconoscimento dello stato di invalidità o inabilità GRUPPO 2	- 5 anni di assicurazione - 1.300 contributi giornalieri di cui 780 negli ultimi cinque anni antecedenti la decorrenza della pensione
GRUPPO 1	- 5 anni di assicurazione - 600 contributi giornalieri di cui 400 negli ultimi cinque anni antecedenti la decorrenza della pensione 360 contributi giornalieri per effettive prestazioni nel campo dello spettacolo di cui 240 nei cinque anni antecedenti la decorrenza della pensione



22 PENSIONE DI INVALIDITÀ SPECIFICA

Requisiti validi fino al 31/7/1997

Pensione di invalidità specifica fino al 31.12.92

Requisiti soggettivi	Requisiti assicurativi e contributivi
Riconoscimento dello stato di invalidità GRUPPO 2 30 ANNI DI ETÀ	- 5 anni di assicurazione - 900 contributi giornalieri di cui 600 relativi alla qualifica specifica - 180 contributi negli ultimi 3 anni antecedenti la decorrenza della pensione di cui 120 relativi alla qualifica specifica
GRUPPO 1	- 5 anni di assicurazione - 300 contributi giornalieri di cui 200 relativi alla qualifica specifica - 60 contributi negli ultimi 3 anni antecedenti la decorrenza della pensione di cui 40 relativi alla qualifica specifica

Dall'1.1.93 All'entrata In Vigore Del Provvedimento

Requisiti soggettivi	Requisiti assicurativi e contributivi
Riconoscimento dello stato di invalidità GRUPPO 2 30 ANNI DI ETÀ	- 5 anni di assicurazione - 1.300 contributi giornalieri di cui 867 relativi alla qualifica specifica - 260 contributi negli ultimi 3 anni antecedenti la decorrenza della pensione di cui 173 relativi alla qualifica specifica
GRUPPO 1	- 5 anni di assicurazione - 600 contributi giornalieri di cui 400 relativi alla qualifica specifica - 120 contributi negli ultimi 3 anni antecedenti la decorrenza della pensione di cui 80 relativi alla qualifica specifica

23 PENSIONE AI SUPERSTITI

La disciplina relativa alla pensione ai superstiti vigente presso l'Enpals è la stessa prevista per i lavoratori iscritti nell'AGO. Pertanto per l'individuazione dei requisiti soggettivi delle modalità di accesso alla pensione di reversibilità ed a quella indiretta si rinvia alle norme vigenti nel F.P.L.D.



24 PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA AI BALLERINI E TERSICOREI

Requisiti validi fino al 31/12/1996

Pensione Di Vecchiaia Per Ballerini E Tersicorei Fino Al 31.12.1992

Requisiti età pensionabile	Requisiti assicurativi e contributivi
Fino al 31.12.92 UOMINI 45 DONNE 40	- 20 Anni dal 1^ contributo versato con la qualifica di ballerino / tersicoreo 900 contributi giornalieri con la qualifica di ballerino / tersicoreo di cui 200 nel quinquennio antecedente la decorrenza della pensione ovvero, 2.700 contributi giornalieri con la qualifica di ballerino / tersicoreo in tutta la vita lavorativa.

Pensione Di Vecchiaia Per Ballerini E Tersicorei Dall'1.1.93 Al 31.12.96

Requisiti età pensionabile	Requisiti assicurativi e contributivi
Dall'1.1.93 al 31.12.96 UOMINI 45 DONNE 40	- 20 Anni dal 1^ contributo versato con la qualifica di ballerino / tersicoreo 1.800 contributi giornalieri con la qualifica di ballerino / tersicoreo di cui 200 nel quinquennio antecedente la decorrenza della pensione ovvero, 3.900 contributi giornalieri con la qualifica di ballerino / tersicoreo in tutta la vita lavorativa. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA



Requisiti validi dall'1.1.97 in poi

GRUPPO BALLO: ballerini e tersicorei – coreografi ed assistenti coreografi

Alcune novità sono state introdotte dai commi 4 (così come modificato dalla Legge n. 449 del 27/12/97) e 5 dell'art. 4 in materia di pensione anticipata per i ballerini ed i tersicorei già iscritti alla data del 31/12/1995. Tali modificazioni attengono ai limiti di età ed ai requisiti contributivi richiesti per il pensionamento.

Infatti a decorrere dall'1/1/1998, per i lavoratori già iscritti al 31/12/1995, l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi sino a raggiungere l'età di 52 anni per gli uomini e 47 per le donne.

Analogamente viene elevato anche il requisito dell'annualità di contribuzione, che soltanto nel 2004 arriverà attraverso un graduale innalzamento, a 120 contributi giornalieri.

Si precisa che per l'accesso alle prestazioni occorre un periodo di iscrizione al Fondo di almeno 20 anni ancorati ad effettive prestazioni svolte in costanza di lavoro.

Ai ballerini e tersicorei iscritti successivamente al 31/12/1995, destinatari esclusivamente del regime contributivo, in base ai commi 13 e 14 dell'art. 4, è consentito di aggiungere alla proprietà anagrafica, per il conseguimento dell'età pensionabile di 57 anni e per l'applicazione del relativo coefficiente di trasformazione previsto per detto regime, un anno ogni 4 di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche sino ad un massimo di 5 anni. In sostanza, in dipendenza del beneficio su accennato, ove soddisfatte le condizioni poste dalla legge tali lavoratori potranno beneficiare della pensione contributiva, nel caso più favorevole al compimento del 52° anno di età, calcolato con il coefficiente di trasformazione previsto per 57 anni di età.

In funzione dell'anticipo dell'età pensionabile, per la copertura degli oneri, i ballerini ed i rispettivi datori di lavoro sono tenuti al versamento di una aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento (pari per il datore di lavoro al 2% mentre per il lavoratore all'1%).



FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

REQUISITI DI ETÀ PER IL PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI BALLERINI E TERSICOREI D.LGS. 30.4.1997, N. 182 . ART. 4, COMMA 4, COME MODIFICATI DALLA LEGGE 27.12.1997, N. 449, art. 59, COMMA 12, LETTERA E.

Periodo riferimento	Uomini	Donne
Dal 1° Gennaio 1998 al 30 Giugno 1999	46° anno	41° anno
Dal 1° Luglio 1999 al 31 Dicembre 2000	47° anno	42° anno
Dal 1° Gennaio 2001 al 30 Giugno 2002	48° anno	43° anno
Dal 1° Luglio 2002 al 31 Dicembre 2003	49° anno	44° anno
Dal 1° Gennaio 2004 al 30 Giugno 2005	50° anno	45° anno
Dal 1° Luglio 2005 al 31 Dicembre 2006	51° anno	46° anno
Dal 1° Gennaio 2007 in poi	52° anno	47° anno

Mese ed anno di nascita		Età richiesta per la P.V.		Mese ed anno Compimento Età P.V.	Requisiti assicurativi e Contributivi		Mese ed anno di decorrenza Della P.V.
uomini	donne	uomini	donne				
					fino al 31.12.1996 20 anni dal 1° ctb versato con la qualifica di ballerino 1800 contributi giornalieri con la qualifica di cui 200 nel quinquennio		
da gennaio 1953 a giugno 1953	da gennaio 1958 a giugno 1958	46	41	da gennaio 1999 a giugno 1999	ovvero 3900 contributi giornalieri con la qualifica di ballerino		da febbraio 1999 a luglio 1999
da luglio 1953 a dicembre 1953	da luglio 1958 a dicembre 1958	47	42	da luglio 2000 a dicembre 2000	periodo da gennaio 1997	n.giorni 1.200	Da Agosto 2000 A Gennaio 2001
					da luglio 1998	1.440	



Mese ed anno di nascita		Età richiesta per la P.V.		Mese ed anno Compimento Età P.V.	Requisiti assicurativi e Contributivi		Mese ed anno di decorrenza Della P.V.
da gennaio 1954 a giugno 1954	da gennaio 1959 a giugno 1959	48	43	da gennaio 2002 a giugno 2002	da gennaio 2000 da luglio 2001	1.680 1.920	da febbraio 2002 a luglio 2002
da luglio 1954 a dicembre 1954	da luglio 1959 a dicembre 1959	49	44	da luglio 2003 a dicembre 2003	da gennaio 2003 da luglio 2004	2.160 2.400	da agosto 2003 a gennaio 2004
da gennaio 1955 a giugno 1955	da gennaio 1960 a giugno 1960	50	45	da gennaio 2005 a giugno 2005	20 anni dal 1° contributo versato con la qualifica di ballerino		da febbraio 2005 a luglio 2005
da luglio 1955 a dicembre 1955	da luglio 1960 a dicembre 1960	51	46	da luglio 2006 a dicembre 2006	sono utili ai fini del diritto: i contributi effettivi in costanza di lavoro		da agosto 2006 a gennaio 2007
da gennaio 1956 in poi	da gennaio 1961 in poi	52	47	da gennaio 2008 in poi	i contributi d'ufficio ai sensi del comma 15 art. 1 d.lgs. 182/97		da febbraio 2008 in poi



25 PENSIONE DI ANZIANITÀ

Pensione di Anzianità Fino Al 31.12.92

Requisiti pensionabile	Età requisiti assicurativi e contributivi
FINO AL 31.12.92 GRUPPO 2	- 35 anni di assicurazione - 6.300 contributi giornalieri - cessazione attività lavorativa
GRUPPO 1	- 30 anni di assicurazione - 1.800 contributi giornalieri di cui 1.200 per effettive prestazioni nel campo dello spettacolo - cessazione attività lavorativa

Pensione di Anzianità Dall'1.1.93 Al 31.12.95

Requisiti pensionabile	Età requisiti assicurativi e contributivi
DALL 1.1.93 AL 31.12.95 GRUPPO 2	- 35 anni di assicurazione - 9.100 contributi giornalieri - cessazione attività lavorativa
GRUPPO 1	- 30 anni di assicurazione al 31.12.92, ovvero, anni mancanti ai 30 al 31.12.92 per il coefficiente 1,2273 più anni maturati al 31.12.92 - anni di assicurazione risultanti al 31.12.92 per 60 contributi giornalieri anni di assicurazione successivi al 31.12.92 per 120 contributi giornalieri. - I 2/3 per effettive prestazioni nel campo dello spettacolo. - cessazione attività lavorativa

Pensione di Anzianità Dall'1.1.1996 Al 31.7.1997

Requisiti età pensionabile	Requisiti assicurativi e contributivi
DALL' 1.1.1996 AL 31.12.1997 Gruppo n. 2 Per il I Gruppo gli anni di assicurazione sono 30 più il coefficiente 1,2273 nel caso vantino l'età anagrafica richiesta, ovvero in assenza dell'età anagrafica, gli anni di assicurazione richiesti aumentano di 14 mesi.	- 35 anni di assicurazione e 52 di età, ovvero, 36 anni di assicurazione per n. 260 contributi.
PER TUTTI CESSAZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA	



PENSIONE DI ANZIANITÀ

Requisiti validi dall'1/8/1997

In passato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 503/92, i lavoratori del I gruppo potevano accedere alla pensione di anzianità con una sorta di sconto di 5 anni, infatti la pensione di anzianità poteva essere corrisposta dopo soli 30 anni di contribuzione, di cui almeno i 2/3 (20 anni) riferiti ad attività svolta nel settore dello spettacolo.

L'articolo 8 del D.Lgs. 503/92, ha operato una distinzione tra:

- i soggetti che avevano raggiunto i 30 anni entro la data del 31/12/1992, per i quali l'accesso di anzianità era ancora consentito secondo le regole previgenti, quindi prima dei 35 anni;
- e i soggetti, con un'anzianità contributiva superiore agli 8 anni e inferiore ai 30, i quali potevano ancora contare su uno "sconto" ridotto però in proporzione al periodo mancante ai 30 anni. Era infatti consentito perfezionare il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione, attraverso l'utilizzo di un coefficiente di moltiplicazione (1.2273), da applicarsi al numero degli anni mancanti al 31.12.1992, al requisito originariamente previsto in 30 anni.

La legge 335/95 aveva mantenuto i requisiti ridotti, ma per l'accesso alla pensione di anzianità era richiesto anche il concorso dell'età anagrafica.

Il decreto legislativo 182/97, con l'art. 4 comma 6 ha confermato nuovamente i requisiti ridotti, prevedendo però un meccanismo di penalizzazione, secondo il quale l'importo del relativo trattamento pensionistico è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianità contributiva in base alle percentuali indicate nell'art. 11, comma 6, L. 537/93.

L'articolo 59 comma 6 della L. 449 del 27/12/1997 ha abrogato, da 1/1/1998, il regime transitorio previsto per i lavoratori appartenenti alle categorie artistiche (ex I gruppo) .



**REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE AL PENSIONAMENTO
ANTICIPATO DALL'1.1.1998 (Art. 59, comma 8)**

Norma generale

Anzianità congiunta all'età		O P P U R E	Solo anzianità contributiva	
Anni di contribuzione	Età		Anni di contribuzione	Età
35	57		40	Qualsiasi

In fase transitoria

			O P P U R E	Solo anzianità contributiva		
Anno	Età	Contribuzione		Anno	Contribuzione	Età
8/1997	54	35	1997	36	Qualsiasi età	
1998	54	35	1998	36		
1999	55	35	1999/ 2003	37		
2000	55	35	2004/ 2005	38		
2001	56	35	2006/ 2007	39		
2002	57	35	2008	40		
2003						
2004						



DEROGHE VARIE

I nuovi requisiti richiesti per accedere, nella fase transitoria, al trattamento pensionistico anticipato, non trovano applicazione – e quindi continua ad applicarsi la previgente normativa – nei confronti degli assicurati che si trovano in una delle seguenti situazioni (art. 59, comma 7):

- siano qualificati dai rispettivi contratti collettivi come operai ed equivalenti;
- risultino essere iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, per almeno un anno, in età tra 14 e 19 anni (cosiddetti “precoci”),
- siano stati collocati in mobilità ovvero in C.I.G.S. in data anteriore al 3.11.1997;
- siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 3.11.1997.

Requisiti Richiesti Per Accedere Al Pensionamento Anticipato

(previgente normativa) Norma generale (legge 335/1995 art. 1, comma 25)

Anzianità congiunta all'età		O P P U R E	Solo anzianità contributiva	
Anni di contribuzione	Età		Anni di contribuzione	Età
35	57		40	Qualsiasi

In fase transitoria (legge 335/1995 art. 1, comma 26)

Lavoratori dipendenti dal settore privato			O P P U R E	Solo anzianità contributiva		
Anni	Età	Contribuzione		Anno	Contribuzione	Età
1996/97	52	35	1996/98	36	Qualsiasi età	
1998/99	53	35	1999/2003	37		
2000/01	54	35	2004/2005	38		
2002/03	55	35	2006/2007	39		
2004/052	56	35	2008	40		
2006	57					



Decorrenza della Pensione di Anzianità

Data entro la quale si matura il requisito contributivo	Data di decorrenza del trattamento
<i>Lavoratori dipendenti pubblici e privati</i>	
31 dicembre 1994	1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni 1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti
31 dicembre 1995	1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni 1° ottobre 1996 per i rimanenti soggetti
30 giugno 1996	1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni
31 dicembre 1996	1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti
30 giugno 1997	1° luglio 1997 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni
31 dicembre 1997	1° gennaio 1998 per i rimanenti soggetti

Indipendentemente dal gruppo di appartenenza in passato tale decorrenza era fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'articolo 1 comma 29, L. 335/95 ha stabilito che la decorrenza della pensione di anzianità avesse cadenza trimestrale.

La legge 449/97 (art. 59, comma) ha fatto slittare di tre mesi tutte le uscite programmate per il 1998. Pertanto attualmente tutti i dipendenti dello spettacolo potranno accedere all'anzianità (per il 1998) secondo le decorrenze riportate nello schema seguente:

Date iniziali previste per accedere al pensionamento di anzianità nell'anno 1998 (art. 59, comma 8, l. 449/1997) (vedi tabella seguente).



TABELLA

Periodo in cui vengono Maturati i requisiti	Data dalla quale e' possibile accedere al pensionamento anticipato
Entro il 31.12.97	Dal 1° gennaio 1998 Assicurati che hanno maturato un'anzianità contributiva uguale o superiore a 40 anni; Cassaintegrati o proscutori volontari; Cessati dal lavoro entro il 3 novembre 1997 Assicurati che hanno maturato i requisiti di accesso alla pensione già nel corso del 1997 con cess. Att. Lav. dal 3.11.97 ed entro il 31.12.97
	Dal 1° Aprile 1998 Assicurati che hanno maturato i requisiti accesso iniziale alla pensione dal 1° gennaio 1998 con cess. Att. Lav. dal 3.11.97 al 31.12.97.
Nel primo trimestre 1998	Dal 1° ottobre 1998, con almeno 57 anni di età Dal 1° gennaio 1999 con meno di 57 anni di età
Nel secondo trimestre 1998	Dal 1° gennaio 1999
Nel terzo trimestre 1998	Dal 1° gennaio 1999
Nel quarto trimestre 1998	Dal 1° aprile 1999

In deroga alla norma che rinvia di tre mesi le date di uscita precedentemente stabilite per l'anno 1998 possono conseguire il diritto alla prestazione secondo le date d'uscita stabilite dalla precedente normativa:

I lavoratori dipendenti in mobilità (CIG) e collocati in CIGS in data antecedente al 3 novembre 1997, purché al termine della mobilità maturino i requisiti per ottenere la pensione di anzianità in applicazione della precedente normativa (35 anni di contribuzione congiuntamente ai limiti di età ivi previsti);

I proscutori volontari, autorizzati in data antecedente al 3 novembre 1997, purché, maturino, entro il 31.12.1998, i requisiti previsti dalla previgente normativa per conseguire la pensione di anzianità.

Assicurati con anzianità contributiva uguale o superiore a 40 anni di cui almeno 35 da lavoro effettivo.

Data entro la quale si matura il requisito		Data di decorrenza del trattamento
31 marzo 1998	1° luglio stesso anno	Per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni
30 giugno 1998	1° ottobre stesso anno	Per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni
30 settembre 1998	1° gennaio anno successivo	Prescindendo dall'età
31 dicembre 1998	1° aprile	Prescindendo dall'età



	anno successivo	
--	-----------------	--

DATE INIZIALI PREVISTE PER ACCEDERE AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO
A regime (a decorrere dal 1999) (art. 59, comma 8)

Periodo in cui vengono maturati i requisiti	Data dalla quale e' possibile accedere al pensionamento anticipato
Nel primo trimestre	Dal 1° luglio dello stesso anno, se di età uguale o superiore a 57 anni Dal 1° gennaio anno successivo, se di età inferiore a 57 anni
Nel secondo trimestre	Dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età uguale o superiore a 57 anni Dal 1° gennaio anno successivo, se di età inferiore a 57 anni
Nel terzo trimestre	Dal 1° gennaio dell'anno successivo
Nel quarto trimestre	Dal 1° aprile dell'anno successivo



26 PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI

Requisiti validi fino al 31.12.1997

PENSIONE DI VECCHIAIA PER SPORTIVI PROFESSIONISTI

FINO AL 31/12/1992

Età	Requisiti assicurativi e contributivi
Uomini 45	20 anni dal 1° contributo versato
Donne 40	3.600 contributi giornalieri con la qualifica di sportivo professionista Figurativi e versamenti volontari (cat. Sport).

DALL'1.1.1993 AL 31.12.1997

Età	Requisiti assicurativi e contributivi
Uomini 45	20 anni dal 1° contributo versato
Donne 40	5.200 contributi giornalieri con la qualifica di sportivo professionista Figurativi e versamenti volontari (cat. Sport) d'ufficio dall'1.1.1996 per decorrenza dall'1.8.1997 Cessazione dell'attività lavorativa

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA SPORTIVI PROFESSIONISTI

Requisiti validi dall'1.1.1998 in poi

FONDO PENSIONI SPORTIVI PROFESSIONISTI

REQUISITI DI ETÀ PER IL PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI – D.LGS. 30.4.1997, N. 166, ART. 1, COMMA 3, COME MODIFICATI DALLA L. 27.12.1997, N. 499, COMMA 12, LETTERA C.

Periodo riferimento	Uomini	Donne
Dal 1° Gennaio 1998 al 30 Giugno 1999	46° anno	41° anno
Dal 1° Luglio 1999 al 31 Dicembre 2000	47° anno	42° anno
Dal 1° Gennaio 2001 al 30 Giugno 2002	48° anno	43° anno
Dal 1° Luglio 2002 al 31 Dicembre 2003	49° anno	44° anno
Dal 1° Gennaio 2004 al 30 Giugno 2005	50° anno	45° anno
Dal 1° Luglio 2005 al 31 Dicembre 2006	51° anno	46° anno
Dal 1° Gennaio 2007 in poi	52° anno	47° anno



Mese ed anno di nascita		Età richiesta per la pensione di vecchiaia		Mese ed anno compimento Età P.V.	Requisiti assicurativi e contributivi	Mese ed anno di decorrenza della P.V.
Uomini	Donne	Uomini	Donne		Fino al 31.12.1992: 20 anni dalla data di inizio assicurazione all'ENPALS	
da Gennaio 1953 a Giugno 1953	Da Gennaio 1958 a Giugno 1958	46	41	Da Gennaio 1999 A Giugno 1999	3600 CTB giornalieri con la qualifica di sportivo professionista.	Da Febbraio 1999 a Luglio 1999
da Luglio 1953 a Dicembre 1953	Da Luglio 1958 a Dicembre 1958	47	42	Da Luglio 2000 A Dicembre 2000	Sono utili anche i versamenti volontari	Da Agosto 2000 A Gennaio 2001
					DA 1.1.1993:	
da Gennaio 1954 a Giugno 1954	Da Gennaio 1959 A Giugno 1959	48	43	Da gennaio 2002 A Giugno 2002	20 anni dalla data di inizio assicurazione all'ENPALS	Da Febbraio 2002 a Luglio 2002
Da Luglio 1954 A Dicembre 1954	Da Luglio 1959 A Dicembre 1959	49	44	Da Luglio 2003 A Dicembre 2003	5200 CTB giornalieri con la qualifica di sportivo professionista.	Da Agosto 2003 A Gennaio 2004
Da Gennaio 1955 A Giugno 1955	Da Gennaio 1960 A Giugno 1960	50	45	Da Gennaio 2005 A Giugno 2005	Sono utili anche i versamenti volontari	Da Febbraio 2005 A Luglio 2005
Da Luglio 1955 A Dicembre 1955	Da Luglio 1960 A Dicembre 1960	51	46	Da Luglio 2006 A Dicembre 2006	DA 8/97 Sono utili anche contributi	Da Agosto 2006 A Gennaio 2007
Da Gennaio 1956 In poi	Da Gennaio 1961 In poi	52	47	Da Gennaio 2008 In poi	D'ufficio di cui al comma 6 Art. 1 D.LGS. 30.4.1997, N.166	Da Febbraio 2008 In poi



MODALITÀ DI CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI

Per il calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31.12.1992 il numero delle retribuzioni giornaliera è incrementato secondo lo schema della tabella allegata al Decreto di riforma, sino a raggiungere a regime, previsto all'1.1.2002, il numero di 2080 (vedi tab. A)

La retribuzione giornaliera pensionabile continua, come nella previgente normativa, ad essere costituita dalla media delle migliori retribuzioni più elevate assoggettate a contribuzione;

Tabella "A"	
Anni	Numero giornate
1° gennaio 1997	1.492
1° gennaio 1998	1.680
1° gennaio 2000	1.900
1° gennaio 2002	2.080

Per il calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto vale a dire dal 1° agosto in poi per la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dopo il 31.12.1992, la nuova normativa dispone che l'aliquota di rendimento annuo del 2% è applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile annua vigente tempo per tempo nella assicurazione generale obbligatoria diviso per 312.

Il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile, per i trattamenti di pensione aventi decorrenza successiva all'entrata in vigore del decreto delegato ossia dall'1.8.1997 in poi è rappresentato dall'importo del massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge 335/1995, diviso per 312.

Per il 1997 è stato fissato in € 70.831,00 che rapportato in misura giornaliera è pari a € 227,02, per l'anno 1998 è fissato in € 72.035,00

A decorrere dal 1° gennaio 1998 il predetto limite è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat.

Per la determinazione dell'importo della prestazione si applicano le modalità operative illustrate nel paragrafo "calcolo pensione retributiva".

REGIME PENSIONISTICO CONTRIBUTIVO SPORTIVI PROFESSIONISTI

Secondo quanto disposto dal provvedimento delegato con decorrenza 1.1.1996 è stato introdotto anche per il regime pensionistico degli sportivi professionali il sistema contributivo.

Al nuovo regime nella sua interezza sono interessati i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995 ovvero sia iscritti al fondo successivamente a tale



data nonché i lavoratori che opteranno per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge 335/1995, facoltà che potrà essere concretamente esercitata solo a decorrere dall'1.1.2001 richiedendosi un'anzianità non inferiore a 5 anni nel sistema contributivo.

Parimenti sono interessati, come in precedenza detto, limitatamente alle anzianità contributive maturate successivamente al 31.12.1995, i lavoratori che alla citata data possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni interi.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE PENSIONE CONTRIBUTIVA SPORTIVI PROFESSIONISTI

Almeno 57 anni di età indistintamente dal sesso. Si prescinde dal requisito anagrafico in presenza di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni per le quali non rilevano le anzianità derivanti da riscatti per periodi di studio e da contribuzione volontaria. La contribuzione versata prima del compimento del 18° anno di età è, peraltro, moltiplicata per 1,5:

per gli sportivi professionisti, tuttavia, stante la peculiarità dell'attività lavorativa, ai fini del conseguimento del suddetto requisito dei 57 anni di età, consentito di aggiungere alla propria età anagrafica, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto con la loro qualifica professionale sino ad un massimo di 5 anni, applicando i coefficienti di trasformazione previsti dall'art.1 comma 6, della legge 335/1995 (vedere tabella).

In pratica, per effetto della citata disposizione, in presenza di conti di contribuzione come sopra costituiti, l'età pensionabile può essere anticipata al compimento del 52° anno di età, vantando 5.200 contributi giornalieri, del 53° anno con 4.160 contributi e del 54° anno con 3.120 contributi, del 55° anno con 2.080 contributi e del 56° anno con 1.300 contributi, pari a 5 anni di contribuzione effettiva, requisito minimo per beneficiare della pensione contributiva;

Importo della pensione, se richiesta prima del conseguimento del 65° anno di età, non potrà essere inferiore a 1,2 la misura dell'assegno sociale.



CALCOLO DELLA PENSIONE CONTRIBUTIVA SPORTIVI PROFESSIONISTI

L'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato risultante alla data di decorrenza della pensione od alla data di morte per la pensione ai superstiti di assicurato.

Il montante individuale è rilevato previa:

La individuazione della retribuzione annua pensionabile nel rispetto del massimale annuo pensionabile stabilito dall'art. 2 comma 18, della legge 335/95, rivalutato con cadenza annuale;

La determinazione dell'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33%.

La somma dei conti di contribuzione di ciascun anno rivalutati annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo – PIL – nominale rilevato dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, costituisce il montante individuale.

Per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella allegata, si precisa che è correlato all'età del pensionato. E' modulato da 57 a 65 anni con valori decrescenti, rapportati in funzione dell'età pensionabile. In dipendenza di quanto dianzi precisato sull'età pensionabile si chiarisce che il coefficiente di trasformazione da applicare va individuato in corrispondenza dell'età risultante dalla somma dell'età anagrafica dell'assicurato non inferiore a 52, e il numero degli anni aggiunti sino ad un massimo di 5.

A titolo di esempio, sempre nella ipotesi dell'anticipazione massima consentita – 5 anni – si utilizza il coefficiente previsto per il 57° anno di età se l'assicurato ha 52 anni, per il 58° anno di età se ha 53 anni e così via di seguito.



I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Tabella A allegata alla Legge 8 Agosto 1995 N° 335		
Divisori	Età	Valori (In %)
21,1869	57	4,720
20,5769	58	4,860
19,9769	59	5,006
19,3669	60	5,163
18,7469	61	5,334
18,1369	62	5,514
17,5269	63	5,706
16,9169	64	5,911
16,2969	65	6,136
TASSO DI SCONTO = 1,5%		

CONTRIBUTI D'UFFICIO DALL'1.8.1997 SPORTIVI PROFESSIONISTI

Riguarda esclusivamente i trattamenti di pensione aventi decorrenza successiva all'entrata in vigore del provvedimento vale a dire dell'1.8.97 in poi;

L'accredito dei contributi d'ufficio può essere effettuato a condizione che la retribuzione globale percepita non superi il 50% del massimale di retribuzione imponibile stabilito dalla legge 335/1995 con decorrenza 1.1.1996, rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'Istat.

Il riferimento al massimale di retribuzione imponibile di cui all'art.2. comma 18, della suddetta legge 335 /1995 così come delineato a decorrere dal 1996 comporta che l'accredito d'ufficio possa essere effettuato esclusivamente dal 1996 in poi;

Alla data di entrata in vigore del decreto - 3 luglio 1997 – gli assicurati debbono far valere almeno 4.160 contributi giornalieri;

Il numero dei contributi giornalieri accreditabili d'ufficio sino al limite di 260 per ogni anno preso in considerazione deve essere rapportato sino alla capienza massima di 312 contributi giornalieri annui;

L'accreditamento è consentito per più anni per un numero di giornate non superiore a 1040 e sino alla concorrenza di 5.200 contributi giornalieri.

I contributi accreditati d'ufficio, in presenza delle accennate condizioni, sono utili esclusivamente ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni.



ELENCO FEDERAZIONI SPORTIVI PROFESSIONISTI

ELENCO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE

Codice	Descrizione
220	Calciatori
221	Allenatori F.I.G.C.
222	Direttori tecnico sportivi F.I.G.C.
223	Preparatori atletici F.I.G.C
241	Allenatori aereo club
242	Direttore tecnico sportivi aereo club
243	Preparatori atletici aereo club
311	Allenatori F.I. ciclistica
312	Direttori tecnico sportivi federazione ciclistica
313	Preparatori atletici federazione ciclistica
341	Allenatori F.I. golf
342	Direttori tecnico sportivi F.I. golf
343	Preparatori atletici F.I. golf
401	Allenatori Fed. Motociclistica
402	Direttori tecnico sportivi Fed. Motociclistica
403	Preparatori atletici Fed. Motociclistica
411	Allenatori F.I. Motonautica
412	Direttori tecnico-sportivi F.I. Motonautica
413	Preparatori atletici F.I. Motonautica
431	Allenatori F.I. pallacanestro
432	Direttori tecnico sportivi F.I. pallacanestro
433	Preparatori atletici F.I. pallacanestro
471	Allenatori Fed. Pugilistica
472	Direttori tecnico sportivi Fed. Pugilistica
473	Preparatori atletici Fed. Pugilistica
611	Allenatori F.I. gioco calcio femminile
612	Direttori tecnico sportivi F.I. gioco calcio femminile
613	Preparatori atletici F.I. gioco calcio femminile